

Quesito 1:

Si chiede di conoscere quale sia la corretta compilazione della dichiarazione riguardante i contributi pubblici ottenuti a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza Ucraina nel periodo di eleggibilità della compensazione di cui alla Misura Feamp 5.68 paragrafo 3, in ordine al contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca".

Più specificamente, premesso che: la modalità di erogazione/fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, non è subordinata a richiesta/ricevimento come per altri Aiuti di Stato, ma è piuttosto conseguente alla sua quantificazione sulla base delle spese sostenute per l'acquisto del carburante, nei rispettivi trimestri dell'anno 2022; si chiede, se l'ammontare del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti, da indicare nella domanda sia:

1) quello maturato nel periodo 24 febbraio 2022 - 31 dicembre 2022 a fronte della relativa spesa, sostenuta nell'arco temporale di riferimento;

2) oppure quello effettivamente utilizzato in compensazione fino al momento della domanda. Ciò in quanto, ai sensi del DL 176/2022 (Aiuti Quater), il "Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca" relativo al IV trimestre 2022 (di cui all' articolo 2, DI 144/2022 Aiuti ter) è fruibile in compensazione fino al 30 giugno 2023. E non sarà infrequente il caso in cui per esso, esisterà ancora un residuo utilizzabile alla data di presentazione della domanda di cui al bando in oggetto.

Risposta:

Nel caso di "Contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca", nel calcolo della compensazione si terrà conto del credito di imposta maturato nel periodo 24/02/2022 - 31/12/2022 a fronte della relativa spesa sostenuta nell'arco temporale di riferimento, in caso contrario il tener conto di quanto effettivamente utilizzato quale credito di imposta fino alla data della domanda, genererebbe una sovracompensazione per il periodo di riferimento stante la fruibilità del credito stesso fino al 30/06/2023.

Analoga logica andrà applicata anche per altri crediti d'imposta concessi in relazione agli effetti della guerra in Ucraina e maturati nel corso del periodo di riferimento per la compensazione a valere sulla Misura 5.68 paragrafo 3.

Quesito 2:

Nel caso di una impresa che gestisce uno schiuditoio di seme di vongola, quale tipologia di produzione viene considerata e, conseguentemente, quale unità di misura andrà adottata per la dichiarazione riguardante la produzione annua 2021?

Risposta:

L'allegato XIII del P.O. prevede che, nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile in nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella della metodologia di calcolo, ovvero potenzialmente riferibili a due tipologie di impianto, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k, derivante dalla media dei valori di k delle due di tipologia di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

Pertanto nel caso dello schiuditoio di seme di vongola, potenzialmente inquadrabile sia come impianto di venericoltura sia come avannotteria, andrà selezionata nel sistema informatico l'attività di venericoltura e

andrà dichiarata la produzione annua in tonnellate. Dovrà inoltre essere allegata una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale sia specificato che la produzione di venericoltura riguarda uno schiuditoio di seme di vongola.

Quesito 3:

Nel caso di una impresa acquicola che ha iniziato l'attività nel corso dell'anno 2022, pertanto impossibilitata a dichiarare una produzione per l'anno 2021, come verrà calcolato il contributo?

Risposta:

L'allegato XIII del P.O. prevede che, nel caso di imprese acquicole la cui attività è iniziata nell'anno 2022, si procederà ad allineare il valore della compensazione ad aziende con caratteristiche dimensionali analoghe. L'analogia verrà stabilita in base alla tipologia di produzione ed al numero di addetti dichiarati nella domanda.

Dal punto di vista operativo, poiché il sistema informativo non consente di inserire un valore nullo nel valore della produzione relativa alla tipologia di produzione dichiarata, andrà inserito un valore convenzionale di 0,01. Il calcolo del contributo, nel caso delle start up, verrà successivamente effettuato d'ufficio sulla base delle compensazioni attribuite alle aziende con analoghe caratteristiche dimensionali.

Quesito 4:

Una unità da pesca nelle acque interne ha la licenza di navigabilità scaduta nel corso del periodo di compensazione (es. 30/06/2022). Al fine dell'effettuazione delle visite per il rinnovo del certificato era prevista una tolleranza di 4 mesi rispetto alla data di scadenza.

Può essere riportato nella domanda di compensazione anche il periodo intercorrente tra la scadenza della licenza di navigazione e il rilascio della successiva, rientrando all'interno della suddetta tolleranza?

Risposta:

Le unità nautiche, anche qualora avessero il documento denominato "Licenza e certificato di Navigabilità" rilasciato dall'Ispettorato di porto scaduto rispetto alla data indicata nello stesso, possono continuare a navigare nei tempi di tolleranza previsti e pertanto possono essere dichiarati ai fini della compensazione anche i periodi intercorrenti tra la scadenza della vecchia licenza e il rilascio della successiva, a condizione che le visite propedeutiche al rinnovo siano state effettuate entro il periodo di tolleranza previsto.

Nel caso citato, se l'unità nautica è stata sottoposta alle visite previste entro il 30/10/2022, potrà essere riportato ai fini della domanda di compensazione anche il periodo intercorrente tra il 30/06/2022 e il 30/10/2022.